Sent. n. 139/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Massimo PERIN	Presidente relatore
Marco CATALANO	Consigliere
Francesco LIGUORI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46700/R del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti.

ATTORE

CONTRO

Ciro Evangelista (c.f. VNGCRI80P01L245H), nato a Torre Annunziata (NA) l'1/9/1980 e residente a Boscoreale (NA) in Via Promiscua Isolato n. 14, non costituito in giudizio;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per il Procuratore Regionale il S.P.G. dott.ssa Claudia Desogus chiede la condanna del convenuto e si riporta agli scritti di cui l'atto di citazione, precisando che l'odierno convenuto è sprovvisto di alcun titolo valido;

FATTO

Con una nota avente ad oggetto informazioni sul procedimento penale in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico, ai sensi dell'art. 129, comma 3, del D. Lgs. n. 271/1989, trasmessa via pec in data 23.2.2023, protocollata in entrata al n. 0000803 del 27/02/2023 (doc. n. 1), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) trasmetteva alla Procura regionale, per il seguito di competenza, copia delle richieste di rinvio a giudizio avanzate nei procedimenti penali R.G.N.R. nn. 407/2019 e 1778/2021 mod. 21 a carico di oltre cinquecento imputati, ai quali sono stati contestati a vario titolo i reati di cui agli artt. 476, comma 2, e 640, comma 2, Cod. pen.

Le condotte delittuose per le quali la Procura della Repubblica in parola aveva esercitato l'azione penale, erano emerse all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria ed afferivano all'emissione, da parte dell'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), di centinaia di falsi diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità, utilizzati dagli interessati per accedere alle graduatorie del personale ATA e/o a quelle relative ai docenti in ambito scolastico, nonché di decine di diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento di sostegno.

Le posizioni di interesse della Procura regionale, riferite all'ambito territoriale di competenza, erano indicate in appositi elenchi trasmessi all'Ufficio di Procura e versati in atti.

Con il decreto n. 42 del 9.3.2023 la Procura delegava gli approfondimenti istruttori per i profili di responsabilità amministrativa di propria competenza, connessi alla già menzionata *notitia damni*, alla Guardia di Finanza, Nucleo di

Polizia Economico-Finanziaria di Bologna.

In data 2.5.2024 la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania trasmetteva i decreti che disponevano il giudizio sia per il procedimento n. 407/2019 R.G.N.R. (1312/2021 R.G. GIP), sia per il procedimento n. 1778/2021 R.G.N.R. (nn. 689/2022 e 720/2023 R.G. GIP): decreti emessi dal GIP presso il medesimo Tribunale; contestualmente, venivano trasmesse anche le sentenze di patteggiamento ex art. 444 C.p.p. medio tempore intervenute.

Per quanto di rilievo per l'atto d'iniziativa dell'Ufficio requirente, in riscontro alla delega conferita, la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, era comunicata la fattispecie relativa all'attività istruttoria svolta a carico del signor Evangelista Ciro.

Dai fatti riportati emergeva che in data 12/10/2017 il sig. Ciro Evangelista presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017-2019 del personale A.T.A., III fascia, nella provincia di Forlì-Cesena, autocertificando, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, il possesso del seguente titolo di studio valido per il profilo di collaboratore scolastico: diploma di qualifica operatore dei servizi della ristorazione - sala bar, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013, sessione agosto 2013, presso l'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), con votazione 100/100.

L'attestazione del possesso del diploma di qualifica operatore dei servizi della ristorazione - sala bar consentiva al sig. Evangelista l'inserimento e l'avanzamento nelle graduatorie di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017-2019 e il conseguimento dell'impiego quale collaboratore scolastico presso due istituti comprensivi della provincia di Forlì-Cesena: I.C.

Valle Savio, Mercato Saraceno (FC) e Scuola Primaria C.D. Cesenatico 2 – Cesenatico (FC).

Come risultava dagli atti, il sig. Ciro Evangelista aveva sottoscritto i relativi contratti di lavoro con i due istituti in un periodo compreso tra il 18.03.2019 ed il 20.12.2019, percependo una retribuzione complessiva lorda di € 2.878,44 come risulta dai relativi cedolini stipendiali allegati con l'indagine.

Le indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania avevano condotto ad accertare la falsità del titolo di studio autocertificato dall'Evangelista, vale a dire del diploma attestante la sua qualifica di operatore dei servizi della ristorazione - sala bar, asseritamente conseguito presso l'Istituto professionale parificato Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), nell'anno accademico 2012/2013, sessione straordinaria di agosto 2013, con votazione 100/100, rilasciato in data 4.10.2013.

L'istruttoria accertava tramite la Direzione dell'Ufficio scolastico regionale della Campania che il diploma rilasciato ad Evangelista Ciro recava una matricola - n. 109877*2012 - che non poteva in nessun caso essere ricondotta all'Istituto parificato Passarelli, dal momento che la stessa matricola (109877*2012) era riferita ad una delle pergamene rilasciate ufficialmente da un altro Istituto, precisamente, dall'Istituto statale D. Rea di Nocera Inferiore.

Ciò premesso che non risultava l'indizione di una sessione speciale di esami nel mese di agosto 2013 presso l'istituto parificato Passarelli.

Tali circostanze erano comprovate dalla ricevuta di ritiro delle pergamene presso l'Ufficio scolastico regionale della Campania – sede di Salerno, per conto dell'istituto D. Rea di Nocera Inferiore, in cui si riportano le matricole

dei diplomi rilasciati a quest'ultimo Istituto, tra le quali è ricompreso il numero di matricola del titolo di studio esibito dal sig. Evangelista.

L'istituto paritario Savio di Mercato Saraceno (FC) effettuava dei controlli sulla documentazione esibita da Evangelista ex art. 7 D.M. n. 640 del 30/08/2017.

Tenuto conto di quanto precisato dall'Ufficio scolastico regionale della Campania – sede di Salerno, secondo cui il sig. Evangelista non era tra coloro che avevano conseguito il diploma in oggetto, l'Istituto in parola decretava con la nota prot. n. 34/320 del 3/01/2020 l'esclusione di Evangelista dalle graduatorie A.T.A. di Istituto 2018/2021, ritenendo che il servizio prestato dal 18.03.2019 al 14.04.2019 fosse dichiarato servizio di fatto e non di diritto, con validità solo economica e non giuridica.

All'esito dell'udienza preliminare del 6.12.2023 il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il rinvio a giudizio, tra gli altri, anche di Evangelista Ciro in concorso con Lavini Angelo, Salato Giuseppina e Raggio Luigi, per i reati di cui agli artt. 110 e 476 c.p., perché: Raggio ed Evangelista in qualità di istigatori, Salato e Raggio ad altro titolo, formavano diversi atti falsi, tra cui il titolo di studio nr. 109877*2012 apparentemente rilasciato dall'Istituto paritario Passarelli il 4/10/2014.

Il sig. Evangelista Ciro era rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 640, co. 2 n. 1, c.p. perché accedeva ad una graduatoria pubblica esibendo come titolo preferenziale diploma di cui è cenno in narrativa, procurandosi l'ingiusto vantaggio di incarichi supplenza dal 18/03/2019 al 20/12/2019 presso due Istituti scolastici della Provincia di Forlì-Cesena conseguendo la retribuzione lorda di € 2.878,44.

L'Ufficio di Procura emetteva l'invito a dedurre in data 29/07/2025 regolarmente notificato il 16/08/2025, dove erano resi noti al sig. Evangelista gli elementi essenziali del fatto in contestazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contributo causale dato alla realizzazione dell'illecito.

La Procura contesta il pregiudizio commisurandolo alla retribuzione lorda percepita nel periodo compreso tra il 18.03.2019 ed il 20.12.2019, percependo una retribuzione complessiva lorda di € 2.878,44.

L'invito precisava la facoltà per il destinatario di presentare deduzioni difensive, nonché di chiedere l'esame delle fonti di prova e di essere sentito personalmente.

La parte non svolgeva nessuna attività difensiva.

Alla udienza del 06.5.2026 assistiti dal segretario dott. Salvatore Castelli, dopo la lettura della relazione del magistrato, sentito il PR nella persona del S.P.G. dott.ssa Claudia Desogus, assente e non costituito il convenuto, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Orbene nell'odierna fattispecie si tratta di una vicenda giudiziaria dalla quale emerge il comportamento del Sig. Ciro Evangelista, foriero di un danno all'Erario derivante dall'indebita percezione delle retribuzioni e di altri emolumenti pagati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in suo favore per il servizio reso come collaboratore scolastico in forza di contratti stipulati con diversi istituti scolastici dell'Emilia-Romagna, che egli ha potuto stipulare grazie a dichiarazioni non veritiere circa il possesso di un titolo di servizio, indicato nella domanda di inserimento nelle relative graduatorie.

Le condotte delittuose per le quali la predetta Procura della Repubblica ha

esercitato l'azione penale, emerse all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria, afferivano all'emissione, da parte dell'Istituto professionale paritario «Passarelli» di San Marco di Castellabate (SA), di centinaia di falsi diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità, utilizzati dagli interessati per accedere alle graduatorie di III fascia del personale A.T.A. e/o a quelle relative ai docenti in ambito scolastico, nonché di decine di diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento di sostegno.

Facendo seguito alla nota già menzionata, la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania trasmetteva i decreti, emessi il 6 dicembre 2023 dal G.I.P. presso il medesimo Tribunale, che disponevano il rinvio a giudizio di diversi indagati sia nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 407/2019 (R.G. G.I.P. n. 1312/2021), sia nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 1778/2021 (R.G. G.I.P. nn. 689/2022 e 720/2023).

Altresì, venivano trasmesse anche le sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciate in pari data nei confronti di altri indagati.

Dalla documentazione versata in atti dalla Procura regionale emerge che il Sig. Ciro Evangelista presentava domanda di inserimento nelle graduatorie autocertificando, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, il possesso di un titolo di studio, mai conseguito.

Le indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania accertavano la falsità del diploma attestante la qualifica del sig. Ciro Evangelista, così come rappresentato in atti dalla Procura regionale.

Il sig. Ciro Evangelista era dunque citato nell'odierno giudizio per essere condannato alla somma di € 2.878,44.

Il convenuto non si costituiva in giudizio e pertanto va dichiarata la sua contumacia.

A questo punto, è indubitabile che in relazione al fatto dannoso in esame insista la giurisdizione della Corte dei conti, considerando il rapporto di servizio instaurato dal convenuto con l'Amministrazione scolastica danneggiata, ovvero il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "MIM"). Il rapporto di servizio, nel caso di specie, consegue, infatti, al rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché contrattualizzato e a tempo determinato, disciplinato nei vari contratti stipulati dal convenuto con gli istituti scolastici pubblici dell'Emilia-Romagna, a fronte dell'inserimento del Ciro Evangelista nelle graduatorie a ciò dedicate.

In merito all'elemento soggettivo, ritiene questa Corte che si sia raggiunta la prova del dolo, stante la documentazione acquisita con le indagini di P.G., anche perché se il diploma è stato conseguito in una sessione fantasma, il convenuto doveva essere a conoscenza della falsità dell'atto.

Pertanto, non solo sussiste l'elemento soggettivo del dolo, ma esso si rileva decisivo per le seguenti ulteriori considerazioni.

Infatti, è notorio e costituisce diritto consolidato della Corte il principio per cui una prestazione lavorativa effettuata in assenza di requisiti (e con dolo in questo caso) è qualitativamente inferiore rispetto a quella analoga prestata da soggetto regolarmente vincitore.

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale nei confronti Ciro Evangelista (c.f. VNGCRI80P01L245H), nato a Torre Annunziata (NA) l'1/9/1980 e residente a Boscoreale (NA) in Via Promiscua Isolato n. 14, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il predetto al pagamento della somma di € 2.878,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna Ciro Evangelista a pagare, in favore dell'erario le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 72,64 *(settantadue/64)*.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 6 maggio 2026.

IL Presidente Estensore

Massimo Perin

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 13 agosto 2026

Il Direttore della Segreteria

dott. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)